

Lucia Re (Università degli Studi di Firenze), Enrica Rigo (Università di Roma Tre), Maria (Milli) Virgilio (avvocata del Foro di Bologna)

LE VIOLENZE MASCHILI CONTRO LE DONNE: COMPLESSITÀ DEL FENOMENO ED EFFETTIVITÀ DELLE POLITICHE DI CONTRASTO*

1. Dal silenzio alla confusione? – 2. La politicizzazione della violenza da parte dei movimenti femministi. – 3. Il contrasto alla violenza contro le donne in Italia.

1. Dal silenzio alla confusione?

Questo numero monografico su *Le violenze maschili contro le donne* giunge a distanza di oltre dieci anni dal primo volume di “Studi sulla questione criminale” dedicato al tema, curato da Tamar Pitch e intitolato *Ginocidio. La violenza maschile contro le donne* (III, 2, 2008). In quel numero, come in questo, si era scelto di parlare appunto di violenza maschile contro le donne, invece che di violenza di genere, per sottolineare sia che la violenza di genere è agita prevalentemente da uomini nei confronti di donne, solitamente partner o ex partner, sia che essa fa parte di un *continuum* di sopraffazione maschile sulle donne. A distanza di tempo, molti elementi dell’analisi sono confermati. La violenza contro le donne è un elemento stabile di tutte le società, occidentali e non. È un fenomeno universale e pervasivo che attraversa i confini nazionali e quelli sociali ed è presente nelle relazioni intime, in quelle lavorative, così come negli scenari di guerre e conflitti (cfr. Spotlight Initiative, 2018). In tutto il mondo i femminicidi sono frequenti, benché lo siano molto di più in Asia, in Africa e in America che in Europa e in Oceania (UNODC, 2018). In molti Stati essi rappresentano una porzione significativa degli omicidi, il che segnala l’esistenza di un grave problema nelle relazioni fra i generi anche in paesi apparentemente avanzati dal punto di vista del riconoscimento dei diritti delle donne – si pensi ad esempio alla Danimarca. In alcuni casi, come in Italia, la violenza contro le donne – che, com’è noto, non è solo fisica e sessuale, ma anche psicologica ed economica (Council of Europe, 2011) – mostra una tendenza a diminuire progressivamente sul piano quantitativo, ma, laddove si manifesta, è più grave (Istat, 2015). Nel nostro paese colpisce proprio il dato relativo ai femminicidi, il cui numero resta stabile nel tempo, ma, a fronte di un calo costante del numero

* Studi sulla questione criminale, XIV, n. 1-2, 2019, pp. 9-33
Le autrici hanno condiviso l’impostazione della *call for papers* e della presente introduzione. Ciascuna ha tuttavia redatto uno dei paragrafi che la compongono: Lucia Re il par. 1; Enrica Rigo il par. 2 e Milli Virgilio il par. 3.

complessivo degli omicidi, oggi è pari a poco meno di un terzo di quest'ultimo (*cfr.* Censis, 2019; Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, 2018; M. Barbagli, A. Minello, 2017). Avere messo a fuoco l'uccisione di una donna in quanto donna come un crimine misogino non ha fermato la strage. Citiamo questi dati per tracciare a grandi linee le dimensioni delle violenze contro le donne. Le statistiche, sia globali che europee e nazionali, sono purtroppo gravemente lacunose ed è condivisa la convinzione che i dati proposti siano sottostimati (Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, 2018, p. 30; E. Biaggioni, M. Pirrone, 2019; FRA, 2014).

Nell'Editoriale che apriva il numero 2 del 2008, Pitch sottolineava che «la violenza maschile contro le donne è indizio non del patriarcato, ma della sua crisi. È adesso, infatti, che la si riconosce come violenza, che la si chiama così, piuttosto che giusto controllo, correzione adeguata, legittimo uso di mezzi di disciplina» (9). Essa inoltre «si allarga, a misura che le donne acquisiscono libertà e, a loro volta, quote di potere» (*ivi*, 10), poiché «è proprio quando, come adesso, le identità, le comunità, si rivelano illusorie, le famiglie inesorabilmente plurali e diversificate, i legami costitutivamente fragili, che il controllo diventa violenza esplicita, segno di impotenza e frustrazione, piuttosto che di un senso di autorità legittima» (*ivi*, 10). La violenza contro le donne, in Occidente ma non solo, viene dunque finalmente nominata. Essa è più visibile ed è spesso interpretabile come un sintomo della crisi del modello virile tradizionale. Questa crisi va di pari passo con l'erosione delle sovranità nazionali imperniate sul mito dell'uomo guerriero, difensore della patria e della famiglia. Oggi, come e forse più di dieci anni fa, verso questo modello molti uomini eterosessuali, anche giovani, nutrono nostalgia (*cfr.* S. Ciccone, L. Melandri, 2011, in particolare 40-1). Esso è al centro dei discorsi e dell'immaginario alimentato dalle forze politiche di destra¹, perché è coerente con una concezione illiberale della democrazia e incarna una fantasia di potere gratificante per i molti che – con modalità diverse secondo il ceto sociale – la globalizzazione neoliberista e l'affermarsi della «società della prestazione» (F. Chicchi, A. Simone, 2017) hanno spossessato di una identità e di un lavoro stabili, di un ruolo sociale riconosciuto. Le donne sono le prime a negare questo riconoscimento, proprio quando la sfera delle relazioni intime viene investita dal bisogno maschile di controllare e dominare². Il femminismo della fine del Novecento ha infatti segnato una rottura con i modelli di genere tradizionali che non può essere ricomposta. Almeno in Occidente, anche le donne che rifiutano di identificarsi con le lotte femministe ne hanno bene-

¹ Per l'Europa *cfr.* ad esempio InGenere (2019).

² *Cfr.*, con riferimento all'interessante caso turco, D. Zeynep (2015).

ficiato (*cfr.* C. Scharff, 2016). Per quanto siano diffusi esempi di femminilità neoliberale che si ispirano a quella che Angela McRobbie (2007) ha definito la «mascherata postfemminista», ovvero una esaltazione degli stereotipi di genere, volta a ricollocare le donne all'interno di un rassicurante modello eteronormativo, le donne occidentali, così come alcune giovani donne nei paesi in via di sviluppo (*ivi*), costruiscono spesso la propria identità intorno a una idea di *agency* ereditata dal femminismo. Cooptando la cultura femminista all'interno dell'immaginario popolare e depotenziandone il carattere rivoluzionario, il neoliberismo sostiene un modello ambivalente di *empowerment* femminile (A. McRobbie 2007, 2009), mentre gli uomini eterosessuali hanno per lo più assistito passivamente a questa trasformazione. L'era in cui viviamo è in questo senso post-patriarcale, non perché la sistematica subordinazione delle donne agli uomini eterosessuali (ossia ciò che è stato definito patriarcato) sia archiviata, ma perché molte donne non sono più disposte a interiorizzarne la violenza simbolica e ad accettare il dominio maschile. La decostruzione del modello maschile tradizionale, invece di avvenire in modo attivo, secondo un processo liberatorio di autocoscienza degli uomini (*cfr.* S. Ciccone, 2009), è così agita dall'esterno ad opera di soggettività che sono percepite come pericolose: le soggettività politiche delle donne e i movimenti LGBTQI, sempre più visibili e sempre meno disposti ad accettare una cittadinanza dimezzata (*cfr.* N. Riva, 2019). La violenza di genere è dunque collegata alla incapacità maschile di accettare la propria vulnerabilità, quella esposizione al rischio che, come ha ben sottolineato Judith Butler (2004, 2015a), è insita in ogni relazione, a partire da quella madre-figlio/a³. Nella famiglia patriarcale il maschio intratteneva con donne e bambini un rapporto verticale, fondato sul dominio. Oggi, invece, gli uomini non possono più porsi agevolmente «fuori da una dinamica in cui i propri limiti vengono esposti e percepiti» (S. Ciccone, 2009, pos. 824). Ciò può indurre a comportamenti vendicativi nei confronti sia delle donne in generale – si pensi alla misoginia diffusa sul Web – sia della donna che, rifiutando o rompendo una relazione sentimentale, esercita la propria autonomia non solo economica e sociale, ma anche affettiva e sessuale. Tutto ciò non significa, evidentemente, che la libertà femminile sia la causa scatenante della violenza contro le donne. Questa è sempre esistita. L'autonomia conquistata dalle donne però, come ha sostenuto Pitch (2008), rivela il carattere violento della subordinazione e della discriminazione di genere ancora operanti, mostrando l'esistenza di un conflitto (*cfr.* S. Ciccone, 2009; C. Ventimiglia, 1988).

³ Sulla rilevanza di una concezione patriarcale della relazione madre-figlio nelle dinamiche di violenza di genere *cfr.* L. Melandri (2011).

Le donne del Sud e del Nord del mondo sono dunque accomunate dalla esposizione alla violenza maschile eterosessuale. E, tuttavia, diverse sono le esperienze individuali e collettive della violenza. Le migrazioni globali, in particolare quelle legate al mercato della cura e al mercato del sesso, espongono le donne a una violenza tanto sistematica quanto sottaciuta⁴. I ruoli tradizionali – suffragati da una cultura che, da una parte, disconosce il ruolo centrale della cura e, dall'altra, alimenta un immaginario fondato sullo «scambio sessuo-economico» (P. Tabet, 2004) fra donne e uomini – si riaffermano sui loro corpi e sulle loro vite spesso con una crudezza estrema (*cfr.* A. Sciurba, 2015; M. Massari, 2017; E. Abbatecola, 2018). Proprio questo carattere, a un tempo universale e mutevole, delle violenze contro le donne rende difficile lo sviluppo di strategie politiche e giuridiche effettive e armonizzate, secondo il modello promosso dal diritto internazionale, il quale ha avuto peraltro un ruolo fondamentale nel favorire e stimolare a livello regionale, nazionale e locale l'adozione di politiche contro le violenze.

Negli ultimi decenni il tema della violenza ha acquisito una centralità trasversale ai dibattiti femministi, sia in sede teorica che nell'attenzione dell'agenda politica, seppure con esiti a volte discordanti. Il riconoscimento della violenza domestica e della violenza di genere da parte del diritto internazionale e la costruzione di un sistema europeo di prevenzione e tutela sono uno dei principali cambiamenti intervenuti. Dall'adozione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW), nel 1979, nella quale il riferimento alla violenza era marginale, si è passati, con la Raccomandazione generale n. 19 del 1992, alla imposizione di un obbligo di «due diligence» da parte degli Stati. L'anno successivo è stato compiuto un ulteriore passo con l'adozione della Dichiarazione per l'eliminazione di ogni forma di violenza nei confronti delle donne (DEVAW), poi ripresa dalle importanti Convenzioni regionali in materia, a partire dalla Convenzione interamericana sulla prevenzione, punizione e sradicamento della violenza nei confronti delle donne, adottata nel 1994 (cosiddetta Convenzione di Belém do Pará). La DEVAW dà una definizione ampia e dettagliata della violenza contro le donne (art. 1) e la considera come una violazione dei diritti e delle libertà fondamentali e un ostacolo al godimento di questi stessi diritti. Sempre del 1994 è l'istituzione della Relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne. Dagli anni Novanta del Novecento, inoltre, il diritto internazionale ha esplicitato che la violenza contro le donne è una manifestazione

⁴ *Cfr.* <https://www.womensrefugeecommission.org/gbv/resources>; <https://fra.europa.eu/en/theme/asylum-migration-borders/overviews/focus-gender-based-violence> e <https://www.who.int/reproductivehealth/displaced-refugee-women-violence-risk/en/> (consultati l'11 giugno 2019).

delle relazioni di potere asimmetriche fra uomini e donne. Punto di svolta è stata la IV Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sui diritti delle donne, tenutasi a Pechino nel 1995, che ha inquadrato la violenza contro le donne come un problema di eguaglianza⁵. Questa stessa cornice si ritrova nei Millennium Development Goals delle Nazioni Unite e, quindi, nei Sustainable Development Goals (goal 5, target 5.2). Essa orienta anche la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) adottata nel 2011, che è uno dei principali strumenti di contrasto alla violenza di genere nell'area europea. La Convenzione di Istanbul ha promosso l'attenzione istituzionale, mediatica e sociale nei confronti della violenza contro le donne, tanto a livello regionale, quanto a livello statale. Essa è stata il motore di una serie di riforme normative volte a migliorare il livello di tutela (per l'Italia, si veda *infra*, § 3) e ha rafforzato la consapevolezza delle istituzioni, anche attraverso l'adozione di politiche di *gender mainstreaming*⁶.

Nel complesso, si può dire che la rete delle istituzioni, internazionali ed europee, che si occupano di violenza di genere si è ampliata e irrobustita negli ultimi decenni (*cfr.* S. Walby, 2011). Molte istituzioni e, in particolare, le Nazioni Unite, il Consiglio d'Europa e l'Unione Europea, hanno creato agenzie e avviato campagne dedicate. Rispetto a dieci anni fa, possiamo dunque affermare che sul tema si è fatta ulteriormente luce. Certo, le conquiste raggiunte non sono mai definitive. La loro importanza diviene ancora più chiara quando, come oggi, si assiste a un «contrattacco» (S. Faludi, 1991; *cfr.* anche L. Cirillo, a cura di, 2018) e si deve constatare come un documento di “civiltà giuridica” come la Convenzione di Istanbul, non solo resti in parte inattuato⁷, ma divenga il bersaglio di critiche volte a ottenerne una vera e propria revisione. È ciò che è accaduto, ad esempio, nella primavera del 2018, quando 333 organizzazioni non governative, con sede in nove diversi Stati europei, prevalentemente dell'Est, hanno indirizzato una lettera al segretario generale del Consiglio d'Europa, chiedendo la revisione della Convenzione, in quanto essa promuove l'idea che il genere sia una costruzione sociale, e

⁵ Sul tema si veda ad esempio M. Virgilio (2016).

⁶ La Piattaforma d'azione di Pechino definisce il *gender mainstreaming* come l'impegno dei governi e degli altri attori istituzionali per «promuovere una politica attiva e visibile volta a inserire la prospettiva di genere in tutte le politiche e in tutti i programmi, cosicché, prima che venga presa qualsiasi decisione, sia fatta un'analisi degli effetti di tale decisione sia sulle donne che sugli uomini» (§ 202).

⁷ In proposito è utile leggere i rapporti di monitoraggio sui paesi stilati per il Grevio: <https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/country-monitoring-work> (consultato l'11 giugno 2019), oltre ad analizzare la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani (*cfr.* ad esempio K. Velcikova, 2019).

reclamando il diritto degli Stati membri ad apporvi riserve⁸. Così il «femonalismo» (S.R. Farris, 2017; *cfr.* anche D. Spini, 2017; M. Corsi, F. Scrinzi, 2019), mentre, da una parte, integra nelle proprie retoriche alcune conquiste basilari del femminismo emancipazionista, al fine di “proteggere” le donne autoctone dalla violenza degli uomini migranti e di “liberare” le donne straniere dai vincoli imposti dalle “loro tradizioni” misogine, dall’altra, pone le basi per un regresso sul fronte della tutela effettiva delle donne dalla violenza di genere. In alcuni casi l’attacco è frontale, in altri esso è invece indiretto ma ugualmente temibile. Si pensi al disegno di legge su *Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità*, detto anche “d.d.l. Pillon”, attualmente in discussione in Italia al Senato (Atto Senato n. 735 del 2018) (*cfr.* M.R. Marella, 2019).

Respingere il «contrattacco» non è però sufficiente. In alcuni casi sono infatti le stesse politiche e campagne di *gender mainstreaming* a ostacolare il cambiamento, alimentando una serie di discorsi confusi sulla violenza di genere. I problemi sono molteplici e tendono a sovrapporsi. In primo luogo, la narrazione istituzionale contro la violenza di genere, invece che affiancare le azioni concrete di contrasto alla violenza, può finire per sostituirlle. Nell’era dei *social media* è più facile per le istituzioni – e più remunerativo in termini di consenso politico e mediatico – lavorare sulle campagne di comunicazione e consapevolezza sociale, piuttosto che progettare interventi mirati. Questi, infatti, oltre ad essere meno visibili, richiedono di compiere una scelta fra diversi attori, diverse impostazioni e diversi destinatari, nonché di mettere in campo le competenze necessarie a operare tale scelta. Ciò vale, naturalmente, ancor più, quando le campagne mediatiche sono meno costose rispetto agli interventi di prevenzione della violenza e di protezione e sostegno alle vittime che passano attraverso il potenziamento dei servizi socio-sanitari pubblici e del privato sociale (si pensi ad esempio ai centri antiviolenza). Un secondo problema, strettamente connesso al primo, è quello dell’effettività delle campagne contro la violenza di genere. Esse possono infatti avere un effetto rassicurante rispetto a una parte dell’opinione pubblica ormai “allertata”, contribuendo a proiettare l’immagine di istituzioni “reattive” e “responsabili”, a fronte della insufficienza dei mezzi impiegati negli interventi di contrasto e in interventi di formazione mirata. Il “rito” del 25 novembre, le installazioni di scarpe rosse, i *flash mob* possono saturare l’immaginario collettivo senza produrre un cambiamento effettivo, né contribuire a mettere a fuoco le cause

⁸ La lettera è scaricabile da <https://www.direcontrolaviolenza.it/235-associazioni-italiane-firmano-lappello-di-wave-per-contrastare-lattacco ALLA CONVENZIONE DI ISTANBUL/> (consultato l’11 giugno 2019). Alla lettera hanno risposto ben 1.166 organizzazioni, diffuse in 42 paesi membri, ribadendo che la Convenzione di Istanbul non si tocca (*ivi*).

della violenza di genere. In terzo luogo, com’è stato da più parti sottolineato, le campagne mediatiche tanto degli attori istituzionali, quanto delle organizzazioni non governative, possono in alcuni casi mettere in scena la violenza di genere in modo stereotipato, rafforzando l’immagine delle donne come vittime inermi, passive, incapaci di reagire. Esse sono inoltre raramente incentrate sugli aggressori e tendono a presentare la violenza contro le donne come una “questione femminile”. Talora, poi, gli uomini possono essere chiamati ad allearsi con le donne contro la violenza, non decostruendo gli stereotipi che ostacolano le relazioni fra i generi, ma, al contrario, rafforzando il loro ruolo di “protettori” delle “proprie donne” o di “veri uomini” in grado di controllare le proprie pulsioni violente (cfr. S. Ciccone, 2009). Infine, non si può sottovalutare il fatto che, come spesso accade per le campagne di *gender mainstreaming*, anche quelle dedicate alla violenza contro le donne, se calate dall’alto secondo il modello neofemminista, possono contribuire a stigmatizzare alcune categorie di donne, distinguendo fra quelle dotate di “empowerment”, capaci di sottrarsi alla violenza, e le donne marginali, incapaci di reagire, succubi del potere maschile o intrappolate da credenze e tradizioni patriarcali (cfr. G.C. Spivak, 1996).

È certo che il contrasto della violenza contro le donne non possa essere fatto soltanto a parole, benché le parole siano importanti nella costruzione dell’«ordine del discorso». Sono necessari interventi normativi, culturali, economici e sociali. Gli attori sociali e i servizi impegnati nella lotta alla violenza di genere non solo devono essere configurati in modo da rispondere alle diverse forme che la violenza di volta in volta assume e da essere reattivi nei confronti dei differenti bisogni delle donne coinvolte, ma devono anche essere adeguatamente finanziati. Il sostegno a questi servizi deve inoltre avvenire nel quadro di un sistema di *welfare* in grado di garantire alle donne i diritti fondamentali, il cui rispetto – si pensi al diritto alla casa, al lavoro, alla salute – è la premessa per vivere una vita libera dalla violenza.

Un nodo ancora non sciolto riguarda dunque il ruolo dello Stato. La normativa internazionale tende a porre gli obblighi pubblici al centro dell’azione di contrasto delle violenze contro le donne. Se questo è un dato positivo, perché chiama gli attori istituzionali a un’assunzione di responsabilità, vi è però il rischio di incoraggiare interventi normativi che forzano la volontà delle donne che subiscono violenza, indebolendone l’autodeterminazione (per l’Italia cfr. *infra*, § 3). La risposta penale – in particolare l’inasprimento delle sanzioni – è spesso invocata come la soluzione più rapida e – almeno all’apparenza – più economica. Essa riafferma il potere di controllo dello Stato e rassicura circa la sua capacità di mantenere l’ordine sociale. In questo senso, benché si possa concordare con Catharine Mackinnon (1989) circa la necessità che il diritto riconosca la violenza contro le donne e la sanzioni,

il rischio di una deriva di quello che Pitch (2016) ha chiamato il «femminismo punitivo» appare evidente. Le campagne contro la violenza di genere, le molestie ecc., che si limitano alla denuncia e a invocare per le donne la protezione dello Stato – in particolare degli apparati deputati al controllo penale – possono avere un effetto *boomerang*, sia perché ignorano la cultura ancora fortemente patriarcale diffusa in questi apparati, sia perché concentrano l'attenzione e gli interventi sulla repressione penale, perdendo spesso di vista il quadro più ampio, ossia quella asimmetria delle relazioni di genere da cui ha preso avvio la tematizzazione dei “diritti umani delle donne”. Esse non di rado trascurano inoltre, in nome di una concezione *mainstream* del femminismo, i problemi delle donne che sono esposte alla violenza proprio a causa delle politiche di *law and order* e delle politiche di criminalizzazione dell'immigrazione.

Il «femminismo punitivo» ha guadagnato terreno negli ultimi anni, ma vi è stata anche una diversa risposta femminista. A partire dal 2015, infatti, è stato il movimento femminista transnazionale Non Una di Meno a porre al centro della sua azione il contrasto alla violenza di genere, come lo slogan delle attiviste argentine da cui hanno preso avvio le manifestazioni mette chiaramente in luce. Esso, tuttavia, lo ha fatto collocando tale violenza in un contesto molto più ampio e attaccando, dal basso e secondo un approccio plurale, le ragioni strutturali che fanno della violenza contro le donne una delle manifestazioni più chiare del patriarcato, anche in una fase come quella contemporanea dove sono chiaramente in atto una crisi dei modelli tradizionali e un tentativo di adattamento delle strutture storiche della oppressione di genere ai mutamenti sociali intervenuti, a partire dalla frattura prodotta dal femminismo⁹. Proprio questi movimenti, che si saldano con la critica anticapitalista della violenza di genere (*cfr.* C. Arruzza, T. Bhattacharya, N. Fraser 2019; S. Federici, 2018), rappresentano la grande novità degli ultimi tempi e, insieme alla riflessione sul maschile (*cfr.* S. Ciccone, 2009), indicano la strada che è necessario seguire.

2. La politicizzazione della violenza da parte dei movimenti femministi

Da tempo i movimenti femministi hanno posto l'attenzione sulla violenza contro le donne. La riflessione sulla rilevanza pubblica della violenza privata¹⁰ ha guidato lo sviluppo del diritto internazionale, secondo il motto per cui «i diritti umani sono diritti delle donne e i diritti delle donne sono diritti

⁹ In tema si può vedere il volume monografico della rivista “Soft power” a cura di Ida Domijanni (IV, 3, 2017).

¹⁰ Per una ricostruzione del dibattito *cfr.* M.A. Fineman, R. Mykitiuk (1994).

umani»¹¹. Nella prospettiva teorica del femminismo giuridico, si è trattato di una rivendicazione non scontata né pacificata, dal momento che essa ha portato in primo piano la contraddizione tra la postura critica rispetto al diritto dei movimenti femministi e la possibilità di fare del diritto stesso uno strumento per l'avanzamento della condizione femminile (*cfr.* H. Charlesworth, C. Chinkin, S. Wright, 1991; H. Charlesworth, 2011).

D'altro canto, lo sviluppo dei "diritti umani delle donne" e della normativa internazionale contro la violenza di genere ha avuto proprio le donne come protagoniste; basti pensare alla massiva partecipazione alla conferenza di Pechino del 1995, ma anche all'attivismo capillare sulla cui spinta sono stati adottati documenti internazionali o si è giunti al riconoscimento di diritti in sede giurisdizionale. Oltre a esempi più noti, come il Protocollo Opzionale alla CEDAW e la pratica dei cosiddetti "rapporti ombra" presentati dalle organizzazioni delle donne della società civile, sono esemplificativi i casi che hanno portato all'allargamento del diritto d'asilo alle donne in fuga da contesti di violenza, pur se in Italia meno conosciuti e dibattuti. Ancora alla fine degli anni Ottanta le corti degli Stati Uniti consideravano lo stupro come una forma di violenza privata, anche quando evidentemente perpetrato per ragioni politiche. A portare la giurisprudenza su posizioni diverse è stato il lavoro congiunto di avvocate, gruppi di attiviste ed esperienze accademiche come quella della Harvard Immigration and Refugee Clinic, impegnate al fianco delle donne haitiane che fuggivano verso gli Stati Uniti dopo il colpo di Stato del 1991 o in supporto delle rivendicazioni delle donne provenienti dal Centroamerica che fuggivano dalla violenza domestica¹².

Nonostante questi precedenti – che si potrebbero indicare come esemplificativi di una politica dei diritti delle donne "dal basso" –, è stata, senza dubbio, l'onda più recente di un nuovo movimento femminista globale a politicizzare il tema della violenza. Pur se con connotazioni e modalità differenti, dall'Argentina, all'Italia, alla Spagna, sono stati gli efferati femminicidi di Lucia Perez, Sara Di Pietrantonio e molte altre, così come il disconoscimento dello stupro in casi di violenza da parte delle corti spagnole, a scatenare la reazione di movimenti di massa. Il tema della violenza contro le donne non ha sostituito ma, piuttosto, si è unito a rivendicazioni radicate in battaglie decennali, come quelle per l'aborto legale in Argentina, in Polonia, in Irlanda. Iniziata tra il 2015 e il 2016, la marea femminista – per usare la metafora

¹¹ La frase, pronunciata da Hillary Clinton alla conferenza di Pechino del 1995, va in origine attribuita alle suffragiste Sarah e Angelina Grimké, attiviste del movimento per i diritti delle donne e per l'abolizione della schiavitù.

¹² Per una ricostruzione dell'evoluzione della giurisprudenza *cfr.* K. Musalo (2019) e D. Anker (2014).

ripresa in molti slogan – è cresciuta attraverso le manifestazioni di piazza organizzate nelle date a ridosso del 25 novembre e dell'8 marzo, contagian- do sempre più paesi fino a diventare, a volte, imponente (*cfr.* L. Hinojosa Hernández, S. De Los Santos Upton, 2018). È il caso del Cile, dove il mo- vimento ha preso avvio dal maggio femminista del 2018, con l'occupazione delle università contro le molestie sessuali e per un'educazione anti-sessista, arrivando, l'8 marzo 2019, a portare nelle strade oltre 800.000 persone con manifestazioni in diverse città (*cfr.* F. Gaudichaud, 2019).

Il clima creato da questa nuova ondata di movimenti nutre certamente questo numero monografico. Così come ha nutrito fenomeni di comunica- zione che hanno assunto rilevanza transnazionale, dalla marcia delle donne contro l'insediamento di Donald Trump, alle denunce della campagna con- tro le molestie Me Too, a una vivace produzione editoriale sul tema¹³. Un esempio tra tutti è quello del già menzionato pamphlet *Femminismo per il 99%. Un manifesto* (C. Arruzza, T. Bhattacharya, N. Fraser, 2019), pubbli- cato in moltissime lingue. Vale peraltro la pena soffermarsi sulla complessità della riflessione proposta da questa ondata femminista globale. Da un lato, la pluralità di temi messi al centro del dibattito, di cui il manifesto appena citato costituisce un buon esempio: dalla femminilizzazione della povertà e della precarietà del lavoro, alla confluenza della oppressione del patriarcato, del razzismo e del capitalismo e alla conseguente intersezionalità delle lotte, al tema ambientale declinato, altresì, a partire dalla resistenza delle donne appartenenti a comunità indigene. Dall'altro, è sul piano della riflessione te- orica, seppure da rintracciare in una elaborazione frammentata, che il movi- mento femminista ha prodotto uno scarto attraverso cui guardare al rapporto tra diritto e violenza.

Considerata in una dimensione strutturale e sistematica che caratterizza ogni ambito delle società neoliberali, la violenza è lontana dall'essere un fe- nomeno emergenziale a cui il diritto può rispondere con interventi punitivi. Neoliberalismo è termine forse abusato nei dibattiti contemporanei che, tut- tavia, proprio lo sguardo femminista ha sottratto a una lettura prettamente economicista, mostrando come, attraverso precarizzazione e sfruttamento, esso divenga un dispositivo di produzione e governo di soggettività¹⁴. In que- sta chiave di lettura, che rovescia la dissimulazione liberale del rapporto tra violenza e diritto, la violenza non si dà in assenza di diritto ma, anzi, essa è spesso l'esito di una ipertrofia di regolazione volta a garantire e incentivare le opportunità di competizione sociale. Una linea di continuità lega la violenza

¹³ Per l'Italia, si vedano C. Arruzza, L. Cirillo (2017); C. D'Elia, G. Serughetti (2017).

¹⁴ Cfr., per esempio, J. Butler (2004, 2015b); V. Gago (2017a, 2017b).

domestica alle altre forme di violenza della società, di cui la prima è sintomo ed esito, mentre la casa diviene il luogo dove la frustrazione dell'impotenza sociale si scatena nella violenza maschile (*cfr.* R.L. Segato, 2016). Misurabilità delle performance, meritocrazia, competitività sono i nomi attraenti della sopraffazione e del dominio garantiti per legge.

Gli esiti di questa lettura, dal punto di vista del ruolo invocato per il diritto nel contrasto alla violenza, sono rilevanti. Il *Piano femminista contro la violenza maschile sulle donne e la violenza dal basso* (da ora solo *Piano*) prodotto dal movimento italiano Non Una di Meno (2017), pur se da considerare come esperimento politico più che come riflessione teorica ordinata, ne è un esempio (*cfr.* S. Fiorletta, T. Montella, S. Picchi in questo numero). La richiesta non è quella di pene esemplari o di abbassare la soglia di tolleranza dell'intervento punitivo, bensì di invertire la rotta della competizione sociale attraverso misure di *welfare*, di redistribuzione della ricchezza e di accesso ai diritti su base universale¹⁵. Una riflessione, questa, che investe il sistema educativo, quello del lavoro, quello sanitario, quello dell'informazione e della cultura e così via; ma anche l'istituzione sociale e giuridica della famiglia tradizionale. Quest'ultima è tornata alla ribalta della critica con la presentazione del già menzionato d.d.l. Pillon, nonché con la massiva manifestazione tenutasi a Verona contro il Congresso mondiale delle famiglie nel marzo 2019. Nonostante la retorica utilizzata, dalla proposta di riforma legislativa la famiglia esce, infatti, non tanto come ritorno a un modello patriarcale tradizionale, ma come garanzia per il coniuge patrimonialmente più forte, affermazione di una supremazia escludente sancita giuridicamente (*cfr.* M.R. Marella, 2019).

Muovendo da un posizionamento di parte, quella femminista è certamente una politica dell'identità che, tuttavia, proprio la lettura strutturale e sistemica della violenza ha saputo declinare secondo modalità inclusive: verso le identità "non-cisgender", verso il maschile non conforme, e non solo. Sebbene quello del dominio patriarcale rimanga il punto fermo in opposizione al quale il femminismo si riconosce come soggettività politica, la recente ondata di movimento è caratterizzata, forse ancor più che in passato, da una rinnovata consapevolezza per l'oppressione prodotta dal razzismo e dal capitalismo; anch'essi sistemi di dominio garantiti per legge, piuttosto che impostisi nell'assenza della legge. Coerentemente con questa consapevolezza, l'intersezionalità – termine ormai assunto dal linguaggio *mainstream* – più che proporre un soggetto riempito di differenze molteplici, con il rischio di

¹⁵ Su questa stessa linea *cfr.* anche il testo di critica al reddito di cittadinanza prodotto da Non Una di Meno Roma (2019).

riprodurre un nuovo seppur articolato universale, è per il movimento femminista un predicamento di intersezionalità delle lotte: contro la violenza maschile, contro la spoliazione del capitalismo predatorio, contro il razzismo. Dal punto di vista di un'opposizione femminista al razzismo, il caso di Non Una di Meno in Italia è particolarmente interessante, dal momento che si discosta dalla tradizione di precedenti movimenti femministi in cui, anche per la storia del paese, la condizione delle donne migranti o razzializzate non era stata un tema centrale.

La strumentalizzazione in chiave razzista della violenza maschile contro le donne, non è certo un tema nuovo della critica femminista (*cfr.* T. Pitch, 2013); esso si era imposto, peraltro, al centro della grande manifestazione contro la violenza maschile svoltasi a Roma nel novembre 2007, poco dopo il femminicidio di Giovanna Reggiani. L'esplosione femminista del 2016 è concisa, tuttavia, con condizioni parzialmente diverse da quelle del decennio precedente. La cosiddetta crisi dei rifugiati, che in Europa ha toccato il suo apice nel 2015, in Italia aveva visto già dagli anni precedenti aumentare esponenzialmente il numero delle donne richiedenti asilo, quadruplicato tra 2014 e il 2017, accompagnato dal collasso dei sistemi di ricezione, sempre più ridotti a luoghi concentrazionari, nonché alla crescita di un risentimento diffuso sovente strumentalizzato in chiave razzista (*cfr.* E. Rigo, 2018). Ed è in questo clima che la riflessione sulla duplice violenza dei confini, che colpisce le donne migranti, sia in quanto donne che in quanto migranti, è stata posto al centro della riflessione di Non Una di Meno in Italia.

La violenza, fisica, economica e simbolica, a cui le donne resistono e da cui si sottraggono nei paesi di origine e transito, e che viene riprodotta in forme diverse in quelli di arrivo, è stata il terreno comune su cui costruire nuove pratiche e riflessioni. Da questo punto di vista, le competenze dei centri antiviolenza – una delle ossature da cui il movimento ha preso avvio nel 2016¹⁶ – hanno rappresentato un patrimonio attraverso cui guardare all'esperienza delle donne richiedenti asilo, al di là dell'approccio vittimizzante a cui sono ridotte dal quadro legislativo della protezione internazionale e della lotta alla tratta (*cfr.* E. Rigo, F. De Masi, 2019). La presenza ai tavoli di lavoro e alle assemblee di donne di origine migrante, pur se minoritaria, ha sollevato contraddizioni che non consentono di ritenerla marginale, e ha aperto la via per

¹⁶ In Italia, la prima assemblea nazionale che ha poi lanciato la manifestazione del 26 novembre del 2016 venne inizialmente convocata dalla rete romana Io-Decido, dalla rete nazionale dei centri antiviolenza Donne in Rete Contro la Violenza (D.i.Re) e dall'Unione Donne in Italia (UDI), che hanno dato vita al movimento Non Una di Meno in Italia. Le numerose assemblee territoriali che articolano oggi il movimento prescindono dalla composizione iniziale.

una rinnovata riflessione femminista sul tema delle migrazioni e del razzismo che va oltre la mera considerazione della condizione delle donne all'interno dei processi migratori. Le rivendicazioni per la libertà di movimento, per l'accesso ai diritti e alla cittadinanza in condizione di parità attraversano, infatti, tutto il *Piano*, mentre l'opposizione alla riforma peggiorativa della protezione internazionale introdotta dal decreto sicurezza presentato dal ministro dell'interno Matteo Salvini, poi convertito dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, è stata al centro della manifestazione contro la violenza del 24 novembre 2018.

Oltre al tema della violenza, il secondo asse attorno a cui l'antirazzismo è stato declinato dal movimento femminista è la critica alla gerarchia tra lavoro produttivo e riproduttivo. È sulle donne che ricade il carico della riproduzione sociale; all'interno della famiglia, certo, ma anche in quanto struttura attorno a cui si costruiscono le discriminazioni sui luoghi di lavoro. L'esternalizzazione del carico della cura sulle donne migranti mostra le contraddizioni di questo meccanismo che, da un lato, fa delle mura domestiche un luogo di oppressione anche lavorativa, dall'altro, instaura una competizione tra donne per l'accesso al mercato del lavoro extra-domestico (*cfr.* A. Triandafyllidou, S. Marchetti, 2015). L'impossibilità di specializzare il lavoro di cura e la centralità della riproduzione sociale nel garantire le condizioni della produzione capitalistica danno la misura della pervasività della violenza esercitata sulle donne per il controllo della riproduzione stessa (*cfr.* C. Arruzza, 2016; S. Ferguson, D. McNally, 2013).

Non è, dunque, un caso che la nuova ondata di movimento contro la violenza maschile sulle donne abbia messo al centro delle sue pratiche proprio lo sciopero, reinventandolo come sciopero dal lavoro produttivo e riproduttivo. È stato il movimento delle donne argentine Ni Una Menos a proclamare, nell'ottobre del 2016, il primo sciopero femminista, proprio contro la sentenza di assoluzione per il femminicidio di Lucia Perez. A partire dall'8 marzo dell'anno successivo, lo sciopero femminista è dilagato come pratica in moltissimi paesi, tra cui l'Italia, e ha assunto in Spagna, in Argentina, in Cile dimensioni massive. Si tratta di un processo aperto e, a oggi, in corso, i cui esiti non sono affatto scontati.

3. Il contrasto alla violenza contro le donne in Italia

In questo numero inaugureremo una nuova rubrica della rivista. È intitolata “Strumentario” ed è destinata alla pubblicazione di documenti di attualità: una riflessione sul *Piano* elaborato dal movimento Non Una Di Meno (2017), redatta da attiviste del movimento stesso, e materiali utili a mettere a fuoco le linee di politica legislativa italiana in materia di violenze maschili contro le

donne, che sono stati ordinati in una “Cronologia” esaustiva¹⁷. Da quest’ultima, con riferimento appunto all’Italia, emergono numerose criticità.

Dopo gli anni della legislazione emancipazionista ispirata dai principi costituzionali di uguaglianza, parità e pari opportunità, solo nel 1996 (con la legge contro la violenza sessuale) fu portata a conclusione l’*iter* di svecchiamento delle norme più scopertamente patriarcali contenute nei vecchi testi codicistici (potestà patria e maritale, adulterio, causa d’onore, ratto a fine di libidine ecc.). Tuttavia, quei vecchi testi hanno resistito (a parte la modifica del Codice di procedura penale del 1988) e costituiscono ancora la base di fondo del sistema, quella su cui vengono innestate le varie modifiche settoriali e parziali. Ma, soprattutto, resistono e continuano a essere riproposte le medesime categorie giuridiche degli anni Trenta: capacità, responsabilità, personalità, imputabilità, risarcimento ecc.

Certo, quando si affronta il tema del diritto, occorre non limitarsi all’analisi delle norme scritte nelle carte, ma accompagnarla con l’indagine sulla concreta realtà dei fatti viventi; dunque occorre considerare gli effetti sia della pratica del processo, sia degli interventi giurisprudenziali della Corte Costituzionale e della Cassazione, che quelle norme vetuste hanno interpretato secondo valori e principi conformi al sentire sociale contestuale, spesso addirittura indicando espressamente al legislatore nuove strade (valga l’ esempio recente delle normativa sul fine vita, in cui una ordinanza della Corte Costituzionale sul caso Cappato e Dj Fabo ha dato un termine al Parlamento per emanare una legge sulla libertà di autodeterminazione del malato sulle scelte di fine vita).

Nelle legislature del nuovo secolo la caratteristica dominante è la mancanza di riforme organiche: gli interventi sono frammentati, anche all’inseguimento di convenzioni sovranazionali sia dell’ONU (che ha mandato in Italia nel 2012 la Relatrice speciale), sia del Consiglio d’Europa – Convenzione di Lanzarote per i minori e di Istanbul per le donne e contro la violenza domestica, nonché di direttive dell’Unione Europea (a tutela di tutte le vittime di tutti i reati) che esigono di essere applicate in ogni ordinamento interno, tramite le conseguenti modifiche di attuazione.

La mancanza di interventi organici viene supplita da alcune iniziative legislative degli organismi regionali, che fanno a gara per adottare leggi-quadro. Linee guida e protocolli nazionali mirano invece a regolare l’azione di operatori sanitari, medico-forensi, psicologi minorili. Nel frattempo – a livello locale – istituzioni, ordini e associazioni (di donne e non) impostano protocolli

¹⁷ Si rimanda a quest’ultima per l’informazione completa sui riferimenti normativi citati di seguito.

di intervento basati sul lavoro di rete e moltiplicano momenti di formazione volti a specializzare e professionalizzare gli operatori.

Sempre in questo secolo la dimensione sicuritaria ha inciso pesantemente sulle linee di politiche criminale o legislative in genere (M. Virgilio, L. Re, 2016). Basterebbe a dimostrarlo il ricorrere ossessivo della parola “sicurezza” nelle leggi – contenuta anche nei titoli – che si susseguono e che comprendono al loro interno anche talune specifiche norme che vengono ricondotte dal legislatore alla finalità di contrastare le violenze maschili contro le donne. La sostanziale mancanza di dati statistici giudiziari, sanitari e sociali – che sarebbe indispensabile per costruire serie politiche di contrasto – continua a fare da alibi per prospettazioni di comodo, allarmistiche e sicuritarie, in un nesso permanente con le ormai dominanti politiche populiste, volte a legittimare limitazioni delle libertà di tutti e di tutte.

Sul piano della effettività, gli interventi degli operatori (tutti: quelli della comunicazione, sociali, sanitari, di polizia, giudiziari, legali, medico-forensi ecc.) alternano nuove buone pratiche alle vete logiche patriarcali, che stentano a essere definitivamente superate. Si aggiunga che il panorama nazionale non è affatto omogeneo quanto alla prassi dei nuovi istituti giuridici, perché risulta tuttora frammentato tra realtà locali assai differenziate: l’ammontimento dello *stalker* è sconosciuto in alcune provincie e così pure la misura dell’allontanamento del perpetratore dalla abitazione, che in alcuni tribunali non è utilizzata, oppure è utilizzata solo una delle due misure, o quella penale o quella civile!

Quanto alle leggi, a dispetto delle tre P della Convenzione di Istanbul – Prevenzione, Protezione, Punizione –, domina, nella successione temporale, la prevalenza delle normative di natura penale. Solo nel 2001 l’intervento statale, fino a quel momento esclusivamente penale, riuscì a superare i confini penalistici e approdò a quelle «misure contro la violenza nelle relazioni familiari» (legge 4 aprile 2001, n. 154, subito ritoccata con la legge 6 novembre 2003, n. 304) che, prevedendo gli ordini di protezione del giudice civile, ampliarono e migliorarono significativamente lo strumentario giuridico a disposizione (varcando finalmente le aduse soglie del diritto penale, anche sulla scorta delle esperienze maturate dagli ordinamenti di altri paesi). La cronologia degli interventi normativi nazionali indica una indubbia primazia del diritto penale, che è stato incentrato sull’inasprimento sanzionatorio, sulle aumentate procedibilità d’ufficio dei delitti; infine, sono stati incentivati istituti (allontanamento o ammonimento) che già erano entrati positivamente nell’ordinamento, ma ne è stata forzata l’originale impostazione, a scapito dell’autodeterminazione di chi le violenze subisce.

Quanto all’inasprimento sanzionatorio, esso è stato realizzato tramite la creazione di nuove fattispecie, oppure con l’incremento di aggravanti o con aumento delle pene precedentemente previste. Talora l’aumento è stato giu-

stificato con la necessità di applicare alle fattispecie alcuni istituti processuali. Così fu,, ad esempio, per lo *stalking*, la cui pena massima era stata elevata – dalla legge 9 agosto 2013, n. 94 recante “disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena” – da 4 a 5 anni di reclusione, per estendere l’applicazione anche a tale reato della custodia cautelare in carcere, consentita solo per reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni.

La politica dell’inasprimento sanzionatorio non è nuova, anzi costituisce un dato di continuità dell’ordinamento. Già nel 1996 – in occasione dell’approvazione della legge 15 febbraio 1996, n. 66 contro la violenza sessuale (M. Virgilio, 1996a, 1996b) – era stato proprio l’aumento delle pene a rappresentare la chiave di volta dell’intervento statale, perché seppe comporre quella trasversalità parlamentare che era indispensabile per raggiungerne l’approvazione; eppure, inizialmente e per lungo tempo – durante il ventennio dei lavori preparatori –, l’innalzamento non era affatto previsto e neppure era stato ipotizzato. Allora l’istanza di penalità fu risolutiva e valse a far ritenere prioritaria (rispetto a ogni altra istanza o contenuto) la volontà di legiferare, raggiungendo comunque l’accordo su un testo. Fu in tale clima che si poté arrivare alla mediazione/compromesso sulla questione per tanti anni controversa – e discussa dentro e fuori il Parlamento – della procedibilità d’ufficio (rimase l’affermazione formale come regola della procedibilità a querela sempre irrevocabile, come era già nel Codice penale del 1930, ma furono talmente aumentati i casi di procedibilità d’ufficio che da eccezionali diventarono, in sostanza, la regola effettiva).

Al filone dell’inasprimento è riconducibile anche l’aumento delle procedibilità d’ufficio. Tale linea è contestata dal *Piano femminista di Non Una Di Meno* (2017), che la ritiene lesiva dell’autodeterminazione. Anche la Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio (2018), pur tentata dalla forzatura della volontà punitiva di chi ha subito violenza sessuale, finisce per far prevalere l’esigenza pubblica di evitare indagini investigative e giudiziarie che pogginano su una vittima non collaborante; l’approdo consigliato è, in alternativa alla procedibilità d’ufficio come regola, quello di un raddoppio del termine vigente per proporre la querela contro le violenze sessuali (da sei mesi a un anno). Ma quella è la linea ispiratrice del legislatore. Così nel 2013 alla querela per *stalking* viene attribuita la caratteristica della irrevocabilità (in taluni casi più gravi). Eppure, tale innovazione rischia di essere controproducente, perché introduce un elemento di rigidità in una fattispecie che sinora aveva legato la sua fortuna proprio alla sua duttilità e alla leggerezza con cui il legislatore nel 2009 aveva voluto strutturarla e caratterizzarla: previo ammonimento uestorile, pena massima di quattro anni, procedibilità a querela per un reato considerato cosiddetta sentinella e di ben diversa gravità dalla violenza sessuale (e dai maltrattamenti).

Ora è quello “forte” il filone più significativo delle modifiche legislative. La filosofia di fondo che lo ispira opta per un rafforzamento del potere pubblico a scapito dell’autodeterminazione delle donne; valgano in tal senso le due modifiche del 2013 dell’incremento dei poteri della polizia giudiziaria, con l’attribuzione della nuova misura dell’allontanamento urgente nei casi di violenza domestica, e dell’estensione dell’ammonimento uestorile, già previsto per lo *stalking*, alle condotte di violenza domestica. Entrambe prescindono da volontà, consenso o parere di chi subisce violenza domestica (M. Virgilio, 2014).

Un ulteriore filone comprende vari istituti cosiddetti di “tutela” (che vanno dall’audizione protetta con il vetrospecchio all’avviso alla parte offesa della prossima scarcerazione del violento). Trattasi di misure di protezione e di tutela, che tuttavia non presentano alcuna connotazione di genere e che hanno portata generale, perché riferite a tutti i “delitti commessi con violenza alla persona”. Tali norme sono – in verità – entrate nel nostro ordinamento in forza degli obblighi internazionali cui l’Italia deve adempiere, per la valorizzazione processuale delle vittime di reato (di qualsiasi genere e per qualsiasi reato) e dei loro diritti, nonché dell’assistenza e protezione loro e dei loro familiari. La ricaduta è certamente positiva, perché tali obblighi generali di informazione e comunicazione mirano a soddisfare una esigenza assai sentita in materia e cioè a fornire alla donna che ha subito violenza l’opportunità di valutare personalmente il rischio della sua esposizione a pericolo, nei casi in cui, per esempio, cessi la permanenza in carcere del violento (o sia revocata la misura dell’allontanamento ecc.). Eppure – dobbiamo ricordarlo – il filo conduttore tra queste disposizioni è costituito dalla loro natura di disposizioni “speciali” o comunque particolari, nel senso di fare eccezione a regole generali di procedura penale. Trattasi prevalentemente di ampliamenti ed estensioni di strumenti già previsti per i cosiddetti soggetti deboli: minori, disabili, anziani. Trattasi di ritocchi al sistema, di meri “aggiustamenti” processuali. L’unica norma originale – la comunicazione alla parte offesa dell’avviso della conclusione delle indagini preliminari per i delitti di maltrattamenti e *stalking* – non è certo particolarmente incisiva nella pratica del processo. Indubbiamente sono tutte norme “di favore”, quanto alla loro portata, che agevolano lo svolgimento processuale per la parte offesa; tuttavia presentano anche l’aspetto negativo comune di mettere in risalto la caratteristica di chi viene avvantaggiato come soggetto bisognoso di tutela; dunque costituiscono e costruiscono uno statuto di “vittima”, che finisce per gravare a sfavore della destinataria del trattamento privilegiato.

In conclusione, questa tipologia di “innovazioni” si prospetta, rispetto all’ambizioso obiettivo proclamato della prevenzione del femminicidio, come

strumento giuridico del tutto indiretto e mediato. Per di più gli interventi legislativi consistenti in norme speciali e particolari a tutela di soggetti ritenuti deboli/vulnerabili (o più correttamente, “vittime con esigenze specifiche di protezione”, come si esprime la direttiva 2012/29/ UE) entrano in tensione con le istanze equalitarie che quella specialità vorrebbero rifiutare, rifuggendo da ogni eccezione discriminatoria, anche di favore (in forza di norme di “tutela”), in nome di un riconoscimento di responsabilità soggettiva piena della cittadina donna.

Il modello complessivamente emergente è quello di un diritto neutro (così neutro rispetto al genere, che perfino la donna in stato di gravidanza viene nominata come “persona” in stato di gravidanza?!?), ma speciale, nel senso che fa eccezione alle regole generali, e perciò entra in tensione con il principio del garantismo. L’esempio più significativo è quello recentissimo del rito abbreviato per i reati puniti con l’ergastolo (legge 12 aprile 2019, n. 33). La norma che ha eliminato l’istituto premiale (attribuisce uno sconto di pena, motivato dall’economia giudiziaria) è stata assai criticata dagli operatori del diritto, magistrati e avvocati, anche attraverso i rispettivi organismi associativi. Eppure, la richiesta veniva invocata da donne fortemente critiche verso ogni sentenza di mitigazione del trattamento sanzionatorio del perpetratore di violenze (il “femminicida”). È un esempio palmare di sintonia totale tra populismo penale e «femminismo punitivo».

La direzione è quella di un impegno diretto dello Stato e delle istituzioni pubbliche a perseguire i perpetratori, anche senza il consenso e contro la volontà delle donne che hanno subito violenza, spingendole ad attivare iniziative repressive (presentando denunce o querele), stroncando titubanze, ripensamenti e minimizzazioni, soprattutto nelle prime fasi processuali che vengono accelerate e rese irreversibili. La filosofia è quella dell’“io ti salverò, anche contro la tua volontà”.

E le innovazioni oggi proposte? E le modifiche legislative già approvate? O comunque in avanzata elaborazione legislativa? Il riferimento è alle proposte di modifica contenute nella parte conclusiva della Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio (2018); ma anche al pacchetto di riforma cosiddetta del Codice rosso, già approvato dal Parlamento e divenuto legge 19 luglio 2019, n. 69, intitolata *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*.

Alcuni contenuti sono identici e comunque la filosofia è analoga. Il modello è quello di intervenire ancora pressoché esclusivamente sulla legge penale, sostanziale e processuale. Aumento delle pene per *stalking* e maltrattamenti, per conseguire un aumento di durata delle misure cautelari della custodia in carcere e degli arresti domiciliari. Creazione di nuove fatispecie: molestie

sessuali, omicidio di identità, *revenge porn*, violazione dell'allontanamento d'urgenza. Nuove aggravanti per la violenza assistita e il femminicidio come fattispecie *ad hoc*, strutturato come omicidio aggravato per ragioni di genere. Si aggiunga la previsione espressa dell'arresto in flagranza "differito" del soggetto maltrattante o persecutore (il Codice Rosso ha già introdotto – tra le varie – l'obbligo per il pubblico ministero di assumere informazioni dalla persona offesa entro tre giorni dalla iscrizione della notizia di reato, i nuovi delitti di costrizione o induzione al matrimonio, di diffusione di immagini o video sessualmente esplicativi, di violazione dei provvedimenti di allontanamento, di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, nuove aggravanti per l'omicidio, aumento di pene per lo stalking, i maltrattamenti, la violenza sessuale).

Non può mancare un riferimento al pacchetto di proposte Pillon (ai lavori in Commissione giustizia si sono aggiunti altri due disegni su separazione e divorzio) che induce le donne a restare dentro relazioni in cui subiscono violenza (con i figli che subiscono o assistono), così legittimando la violenza domestica. Anzi la violenza neppure è nominata (è spacciata per conflittualità!); quando è nominata, lo è solo con riferimento alle denunce false o infondate, accreditando lo stereotipo della donna mentitrice. In tal caso la sanziona e le infligge un ordine di protezione, così scoraggiando le denunce delle donne. Il figlio, in nome della bigenitorialità, è obbligato a frequentare comunque il genitore violento. Il pacchetto è completato dalla non punibilità di chi non versi il contributo al mantenimento e dall'aggiunta del requisito della sistematicità al delitto di maltrattamenti, che ne rende ancor più ardua la prova.

Per parte sua, infine, il cosiddetto decreto sicurezza Salvini si fa forte delle violenze contro le donne per imporre diniego e revoca della protezione internazionale in caso di reati di violenza, anche nelle fattispecie non aggravate e per accelerare il giudizio davanti alla Commissione per il richiedente con obbligo di lasciare immediatamente il territorio nazionale.

Quali orizzonti nuovi?

Governo (e Parlamento) continuano a muovere dal diritto penale. È certamente il diritto dotato della più forte carica simbolica, ma è anche il più debole intrinsecamente quanto a capacità di incidere sui rapporti di potere. Lo è innanzitutto in generale per la sua caratteristica di esemplarità. E lo è ancor più nella specifica materia della violenza maschile contro le donne.

La legge penale, nel distinguere lecito e illecito, non solo svolge una funzione sociale sul piano simbolico, ma adempie anche a una funzione sociale strumentale di prevenzione generale e speciale delle condotte illecite, che sposta radicalmente il fuoco dell'interesse dal piano generale e universale di tutte/i le/gli individue/i a quello della responsabilità personale del singolo soggetto.

Regolare una certa materia tramite la penalizzazione di taluni comportamenti comporta necessariamente la criminalizzazione degli autori (alcuni autori). E, in questa materia, si criminalizza non un estraneo, ma -- se è vero che la violenza viene prevalentemente da vicino – un individuo in posizione di prossimità, se non di intimità: il marito, il convivente, quel’individuo cui ci lega (o ci ha legato) una relazione. Per questo il diritto penale lancia un messaggio simbolico forte, idoneo ad affermare e imporre valori (e soprattutto a vedere universalmente imposti alla generalità dei consociati i valori di chi quell’istanza ha proposto, peraltro con implicito riconoscimento politico delle/dei proponenti). Ma, contemporaneamente, il diritto penale rimanda alla concreta applicazione – pur sempre esemplare e non generalizzata – della norma precettiva a singoli individui e ai loro vissuti, così incidendo sulle relazioni intersoggettive, le cui vicende personali si intrecciano con le vicende processuali.

D’altronde (spesso il legislatore non lo considera!) non solo il senso di messaggio e di simbolo, ma anche l’effettività della regola penale sono tutti affidati alla struttura stessa con cui la norma penale è configurata e impostata: contano il momento definitorio, l’entità della pena misurata in proporzione agli altri reati, la scelta degli istituti e degli strumenti processuali, che fissano e iscrivono nella norma scritta i contenuti e i limiti dell’intervento statale, realizzando così la penalizzazione sia in astratto sia – selettivamente – in concreto.

L’opzione governativa (e poi parlamentare) è che la riluttanza delle donne a denunciare e querelare e – ancor più – la loro eventuale titubanza a proseguire nel conflitto giudiziario con le loro sopravvenute rinunce e ritrattazioni non debba essere affrontata e trattata con azioni di sostegno alle donne stesse e col rispetto dei loro “tempi”, bensì forzandole con una sorta di decisionismo istituzionale: non con loro, ma anche contro di loro. L’obiettivo prospettato è evidentemente quello di incrementare e favorire il ricorso alle istituzioni e, in particolare, al potere giudiziario da parte di chi ha subito violenza. L’intento è agevolare le emersioni (presentare una denuncia o una querela, ma anche rivolgersi ai servizi pubblici o ai centri antiviolenza privati). Al contempo si vogliono limitare le remissioni di querela (ma anche le regressioni e rinunzie all’iniziativa processuale intrapresa, e ancora le negoziazioni e “strumentalizzazioni”).

Tuttavia, le misure (penali) previste, per come sono state strutturate, – benché finalizzate a far emergere il più possibile il sommerso di violenza maschile contro le donne e a porvi fine – possono entrare in frizione con i percorsi di autonomia femminile. In più punti incidono sulla volontà della vittima, acuendo il conflitto con il maltrattante, visto che questi viene ammonito, allontanato, denunciato, arrestato. Sostanzialmente, alla donna che

esterna di aver subito violenza si finisce per imporre se e quando recidere la relazione violenta. Si attribuisce insomma priorità alle logiche istituzionali repressive rispetto alla libertà femminile e ai suoi impervi tracciati. Si è ridotta l'autodeterminazione della donna a tutto vantaggio di una logica di irrigidimento, che non ammette e non tollera tentennamenti. Ha insomma prevalso una linea interventista, agita attraverso gli strumenti della penalità. E questa non può non recare con sé, inevitabilmente, il prevalere di uno spirito di efficientismo ed economia delle attività investigative, processuali e di polizia giudiziaria, che non sopportano – diciamolo – perdite di tempo¹⁸; così gli operatori della legge (tutti, non solo forze dell'ordine, ma anche magistrati/i e avvocate/i) sono salvaguardati contro sprechi di energia lavorativa e assecondati nell'evitare investigazioni, indagini, processi e mandati professionali che non diano garanzie di realizzare senza indugi la finalità propria.

Eppure, l'elaborazione della violenza subita, e quindi la maturazione della scelta di promuovere l'iniziativa punitiva, non può non seguire i tempi e i percorsi soggettivi della propria individualità. D'altronde deve essere libera, la donna, di valutare le sue relazioni e, per esempio, decidere di recidere, oppure di riprendere una convivenza che aveva troncato. Inoltre, nel tempo, può maturare un senso di estraneità rispetto alla iniziativa punitiva, pur precedentemente assunta, e può venir meno nel sentire della parte lesa ogni identificazione nel processo penale a suo tempo promosso e ora in corso.

A ben vedere, peraltro, le eventuali iniziative pubbliche di ammonire, allontanare, arrestare (così come la procedibilità d'ufficio stessa) presuppongono non un'incertezza bisognosa di solidarietà per risolversi, ma una determinazione in senso negativo che deve essere superata: altre donne e altri uomini denuncino, in nome di tutte le cittadine e i cittadini, ciò che quella donna non ha voluto denunciare. È chiaro infatti che, in presenza di una qualunque volontà punitiva dell'interessata, la differenza – in concreto – tra le due iniziative (pubblica e individuale privata) viene meno; e dunque la diversità tra i due modelli di intervento incide in concreto sul novero delle violenze che le donne intendono non denunciare e non far emergere. Chi subisce può proporsi, appunto, anche tramite l'istanza di punizione, di troncare un vissuto di violenza. Quando invece decide di continuare la relazione che aveva determinato di recidere, si frappone l'ostacolo di un processo che può essere divenuto insostenibile. Quindi, l'obiettivo di far emergere il più possibile il sommerso di violenza (favorendo le denunce/querele e limitando le rinunzie) non può essere spinto fino a soffocare i percorsi di autonomia

¹⁸ È esattamente l'espressione usata nella sentenza COE 9/6/2009 Opuz c. Turchia, ove esplicitamente al punto 29 il Capo del Servizio giuridico e dell'ordine pubblico turco lamenta che le denuncianti facessero «perdere il loro tempo» alle forze dell'ordine.

femminile. Soprattutto nell'antitesi tra autodeterminazione e ingerenza statale non possiamo correre il rischio di veder strumentalizzata quella donna in quel processo per una pretesa crescita della forza delle altre donne.

Per questo abbiamo bisogno di ragionare a partire dalla complessità delle violenze contro le donne. È ciò che questo numero monografico della rivista, frutto di una *call for papers* internazionale si è proposto di fare.

Riferimenti bibliografici

- ABBATECOLA Emanuela (2018), *Trans-migrazioni. Lavoro, sfruttamento e violenza di genere nei mercati globali del sesso*, Rosenberg & Sellier, Torino.
- ANKER Deborah (2014), *Legal change from the bottom up: The development of gender asylum jurisprudence in the United States*, in ARBEL Efrat, DAUVERGNE Catherine, MILLBANK Jenni, a cura di, *Gender in Refugee Law. From the margins to the centre*, Routledge, London.
- ARRUZZA Cinzia (2016), *Functionalist, determinist, reductionist: Social reproduction feminism and its critics*, in "Science & Society", LXXX, 1, pp. 9-30.
- ARRUZZA Cinzia, BHATTACHARYA Tithi, FRASER Nancy (2019), *Feminism for the 99 percent: A manifesto*, Verso, London-New York.
- ARRUZZA Cinzia, CIRILLO Lidia (2017), *Storia delle storie del femminismo*, Edizioni Alegre, Roma.
- BARBAGLI Marzio, MINELLO Alessandra (2017), *L'inarrestabile declino degli omicidi*, in "La voce. Info", <http://www.lavoce.info/archives/46798/linarrestabile-declino-degli-omicidi> (consultato il 12 giugno 2019).
- BIAGGIONI Elena, PIRRONE Marcella, a cura di (2019), *L'attuazione della Convenzione di Istanbul in Italia. Rapporto delle associazioni di donne*. Ottobre 2018, Roma.
- BUTLER Judith (2004), *Precarious Life. The powers of mourning and violence*, Verso, London-New York (trad. it. *Vite precarie. Contro l'uso della violenza come risposta al lutto collettivo*, Meltemi, Roma 2004).
- BUTLER Judith (2015a), *Senses of the subject*, Fordham University Press, New York.
- BUTLER Judith (2015b), *Notes toward a performative theory of assembly*, Harvard University Press, Cambridge (MA) (trad. it. *L'alleanza dei corpi. Note per una teoria performativa dell'azione collettiva*, Nottetempo, Milano 2017).
- CENSIS (2019), *Donne: ancora troppe le vittime di reati, 120 omicidi nell'ultimo anno, 92 in ambito familiare*, Comunicato stampa del 3 maggio 2019, http://www.censis.it/7?shadow_comunicato_stampa=121198 (consultato il 12 giugno 2019).
- CHARLESWORTH Hillary (2011), *Talking to ourselves? Feminist scholarship in international law*, in KOUVO Sari, PEARSON Zoe, a cura di, *Feminist perspectives on contemporary international law*, Hart Publishing, Oxford, pp. 17-32.
- CHARLESWORTH Hillary, CHINKIN Christine, WRIGHT Shelley (1991), *Feminist approaches to international law*, in "American Journal of International Law", LXXXV, 4, 1991, pp. 613-45.
- CHICCHI Federico, SIMONE Anna (2017), *La società della prestazione*, Ediesse, Roma.
- CICCONE Stefano (2009), *Essere maschi. Tra potere e libertà*, Rosenberg & Sellier, Torino, edizione kindle.

- CICCONE Stefano, MELANDRI Lea (2011), *Il legame insospettabile tra amore e violenza*, Edizioni Effigi, Roma.
- CIRILLO Lidia, a cura di (2018), *Se il mondo torna uomo. Le donne e la regressione in Europa*, Edizioni Alegre, Roma.
- COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO (2018), *Proposta di relazione finale approvata dalla Commissione in data 6 febbraio 2018*, http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/SommComm/0/01066513/index.html?part=doc_dc-allegato_a (consultato il 12 giugno 2019).
- CORSI Marcella, SCRINZI Francesca (2019), *Fermiamo la retorica 'nazional-femminista'*, in "InGenere", 30 aprile, <http://www.ingenere.it/articoli/fermiamo-retorica-nazional-femminista> (consultato il 12 giugno 2019).
- COUNCIL OF EUROPE (2011), *Explanatory report to the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence*, <https://rm.coe.int/16800d383a> (consultato il 12 giugno 2019).
- D'ELIA Cecilia, SERUGHETTI Giorgia (2017), *Libere tutte. Dall'aborto al velo, minimum fax*, Roma.
- FALUDI Susan (1991), *Backlash. The undeclared war against american women*, Crown Publishing Group, New York (trad. it. *Contrattacco. La guerra non dichiarata contro le donne*, Dalai, Milano 1992).
- FARRIS Sara R. (2017), *In the name of women's rights. The rise of femonationalism*, Duke University Press, Durham.
- FEDERICI Silvia (2018), *Witches, witch-hunting and women*, PM Press, Oakland (CA).
- FERGUSON Susan, MCNALLY David (2013), *Capital, labour-power, and gender relations: Introduction to the Historical Materialism Edition of Marxism and the Oppression of Women*, in VOGEL Lise, *Marxism and the oppression of women. Toward a unitary theory*, Brill, Leiden-Boston.
- FINEMAN Martha Albertson, MYKITIUK Roxanne, a cura di (1994), *The public nature of private violence. The discovery of domestic abuse*, Routledge, London-New York.
- FRA (2014), *Violence against women. An EU-wide survey. Main results*, FRA-European Union Agency for Fundamental Rights, Wien.
- GAGO Veronica (2017a), *Neoliberalism from below popular pragmatics and baroque economies*, Duke University Press, Durham.
- GAGO Veronica (2017b), *Is there a war "on" the body of women?. Finance, territory, and violence*, in "Viewpoint Magazine", 7 March 2017, <https://www.viewpointmag.com/2018/03/07/war-body-women-finance-territory-violence/> (consultato il 12 giugno 2019).
- GAUDICHAUD Frank (2019), *In Cile, avanza la marea femminista*, in "Le Monde diplomatique", maggio, pp. 12-3.
- HINOJOSA HERNÁNDEZ Leandra, DE LOS SANTOS UPTON Sarah (2018), *Challenging reproductive control and gendered violence in the Americas. Intersectionality, power, and struggles for rights*, Lexington Books, Lanham.
- INGENERE (2019), *Guerra alla parità*, newsletter n. 245 del 18 aprile, <http://www.ingenere.it/articoli/la-crociata-contro-la-parita> (consultato il 12 giugno 2019).
- ISTAT (2015), *La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia. Anno 2014*, Roma, 5 giugno, http://www.istat.it/it/files/2015/06/Violenze_contro_le_donne.pdf.

- MACKINNON Catharine (1989), *Toward a feminist theory of the state*, Harvard University Press, Cambridge (MA).
- MARELLA Maria Rosaria (2019), *Fra pulsioni punitive e rigurgiti proprietari. I molti pasticci del ddl Pillon*, in “Rivista critica del diritto privato”, XXXVII, 1, pp. 109-36.
- MASSARI Monica (2017), *Il corpo degli altri. Migrazioni, memorie, identità*, Orthotes, Nocera Inferiore.
- MICROBBIE Angela (2007), *Top Girls? Young women and the post-feminist sexual contract*, in “Cultural Studies”, XXI, 4-5, pp. 718-37.
- MICROBBIE Angela (2009), *The aftermath of feminism. Gender, culture and social change*, Sage, London.
- MELANDRI Lea (2011), *Amore e violenza. Il fattore molesto della civiltà*, Bollati Boringhieri, Torino.
- MUSALO Karen (2019), *A short history of gender asylum in The United States. Resistance and ambivalence may very slowly be inching towards recognition of women's claims*, in “Refugee Survey Quarterly”, IXXX, 2, pp. 46-63.
- NON UNA DI MENO (2017), *Piano femminista contro la violenza maschile sulle donne e la violenza dal basso*, novembre, https://nonunadimeno.files.wordpress.com/2017/11/abbiamo_un_piano.pdf (consultato il 12 giugno 2019).
- NON UNA DI MENO ROMA (2019), *Reddito di cittadinanza. Una critica Femminista*, 5 febbraio, <https://nonunadimeno.wordpress.com/2019/02/05/reddito-di-cittadinanza-una-critica-femminista-di-nudm-roma/> (consultato il 12 giugno 2019).
- PITCH Tamar (2008), *Qualche riflessione attorno alla violenza maschile contro le donne*, in “Studi sulla questione criminale”, III, 2, pp. 7-13.
- PITCH Tamar (2013), *Contro il decoro. L'uso politico della pubblica decenza*, Laterza, Roma-Bari.
- PITCH Tamar (2016), *Editoriale*, in “Studi sulla questione criminale”, XI, 2, 2016, pp. 7-8.
- RIGO Enrica (2018), *Migration, knowledge, production and the humanitarian agenda in times of crisis*, in “Journal of Modern Italian Studies”, XXIII, 4, pp. 508-21.
- RIGO Enrica, DE MASI Francesca (2019), *Fighting violence across borders: from Victimhood to feminist struggles*, in “South Atlantic Quarterly”, CXVIII, 3, pp. 670-7.
- RIVA Nicola (2019), *Tra pari libertà e gaia libertà. La politica dell'orgoglio LGBT*, in BIALE Enrico, FUMAGALLI Corrado, a cura di, *Per cosa lottare. Le frontiere del progressismo*, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Milano, pp. 41-63.
- SCHARFF Christina (2016), *Repudiating feminism. Young Women in a neoliberal world*, Routledge, London.
- SCIURBA Alessandra (2015), *La cura servile. La cura che serve*, Pacini, Pisa.
- SEGATO Rita Laura (2016), *La guerra contra las mujeres*, Traficantes de Sueños, Madrid.
- SPINI Debora (2017), *A call to loyalty. Women's bodies, playgrounds and battlefields*, in “Soft Power”, IV, 2, pp. 95-106.
- SPIVAK Gayatri Chakravorty (1996), “Woman” as theatre. *United Nations Conference on Women, Beijing 1995*, in “Radical Philosophy”, LXXV, 1, pp. 1-4.
- SPOTLIGHT INITIATIVE (2018), *Annual Report. 1 July 2017- 31st March 2018*, United Nations-European Union, New York.
- TABET Paola (2004), *La grande beffa. Sessualità delle donne e scambio sessuo-economico*, Rubbettino, Soveria Mannelli.

Lucia Re, Enrica Rigo, Maria (Milli) Virgilio

- TRIANDAFYLLOU Anna, MARCHETTI Sabrina (2015), *Employers, agencies and immigration. Paying for care*, Routledge, London.
- UNODC (2018), *Global study on homicide. Gender-related killing of women and girls*, UNODC-United Nations Office on Drug and Crime, Wien.
- VELCIKOVA Kristina (2019), *Violenza contro le donne e accesso alla giustizia*, in “Questione giustizia”, aprile, pp. 419-27.
- VENTIMIGLIA Carmine (1988), *La differenza negata. Ricerca sulla violenza sessuale in Italia*, Franco Angeli, Milano.
- VIRGILIO Milli (1996a), *Il cammino verso la riforma*, in CADOPPI Alberto, a cura di, *Commentario delle “Norme contro la violenza sessuale”*, Cedam, Padova, pp. 481-520.
- VIRGILIO Milli (1996b), *Corpo di donna e legge penale. Ancora sulla legge contro la violenza sessuale?*, in “Democrazia e diritto”, XCVI, 1, pp. 157-69.
- VIRGILIO Milli (2014), *Legislazioni a contrasto della violenza maschile contro le donne e autodeterminazione femminile*, in SCARPONI Stefania, a cura di, *Diritto e genere. Analisi interdisciplinare e comparata*, Cedam, Padova, pp. 319-42.
- VIRGILIO Milli (2016), *La violenza contro le donne come forma di discriminazione*, in RESCIGNO Francesca, a cura di, *Percorsi di egualanza*, Giappichelli, Torino, pp. 121-31.
- VIRGILIO Milli, RE Lucia, a cura di (2016), *Violenza contro le donne e politiche delle sicurezze*, in “Jura gentium”, <http://www.juragentium.org/forum/violenzadonne/index.html>.
- WALBY Sylvia (2011), *The future of feminism*, Polity Press, Cambridge-Malden.
- ZEYNEP Direk (2015), *Una risposta femminista a Violence et civilité*, in “Jura gentium. Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale”, XII, numero monografico: *Violenza e civilité. Riflessioni a partire da Étienne Balibar*, pp. 167-80.

